



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

AGEDO NORD SARDEGNA-SASSARI

Associazione di Genitori, Parenti, Amiche e Amici di Persone LGBTQIA+

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Agedo Nord Sardegna-Sassari", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Sassari, Via Antioco Casula n. 18 (Sassari). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sassari non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
7. Il marchio di A.GE.D.O. NORD SARDEGNA-SASSARI è il seguente:

NORD SARDEGNA-SASSARI

Il marchio è composto dalla scritta "Agedo" in blu sottolineata in azzurro, con in basso la scritta "Nord Sardegna-Sassari". In aggiunta l'associazione potrà utilizzare un logo esclusivo, creato appositamente per essa.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Agedo Nord Sardegna-Sassari Organizzazione di Volontariato", oppure Agedo Nord Sardegna-Sassari - ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.

2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di Volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di persone terze di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate e degli enti associati.

2. Le finalità dell'Associazione sono le seguenti:

- Sostenere e aiutare tutte le persone che attraversano situazioni di disagio e sofferenza a causa di rifiuto o qualunque altra reazione negativa, come conseguenza del loro identificarsi come persone LGBTQIA+, sia all'interno della famiglia che nella società;
- Sostenere e aiutare le famiglie, in particolare modo genitori e tutori, nel percorso di riconoscimento prima e di piena accoglienza poi, di figli e figlie nella totalità del loro essere e sentire;
- Impegnarsi per l'abbattimento di ingiustizie, intolleranze, violenze e di ogni forma di esclusione a cui possono essere soggette le persone in quanto LGBTQIA+;
- Impegnarsi per i diritti civili e le pari opportunità per le famiglie con persone LGBTQIA+, o composte da persone LGBTQIA+, oltre che per ogni singola persona LGBTQIA+, nella libertà e nel rispetto della dignità di tutte le persone;
- Impegnarsi al contrasto delle diverse forme di pregiudizio, di bullismo e cyber bullismo omofobico e transfobico tra le persone;
- Promuovere una cultura dell'inclusione, dell'accoglienza, del non giudizio, della valorizzazione di tutte le diversità, anche attraverso l'abbattimento di stereotipi legati al genere;
- Informare e sensibilizzare sulle tematiche LGBTQIA+ per migliorarne le conoscenze da parte di tutte e tutti;
- Sostenere le famiglie omogenitoriali e sostenere il desiderio di genitorialità espresso da persone LGBTQIA+.



Art.4 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) **Interventi e servizi sociali di cui all'art. 5, co.1, lett. a) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:**
- Supporto nel processo di piena accettazione da parte delle famiglie, e di auto accettazione per coloro che di identificano come parte della comunità LGBTQIA+;
 - Istituzione e gestione di sportelli di accoglienza e ascolto, sia in presenza che a distanza, tramite strumenti digitali o telefonicamente, rivolto a genitori, familiari, amiche e amici e alleati di persone LGBTQIA+, ma anche alle persone LGBTQIA+ stesse;
 - Promozione, realizzazione o finanziamento di progetti e iniziative di carattere socio assistenziale e/o educativo, anche partecipando a bandi pubblici;
 - Sensibilizzazione delle strutture politiche, amministrative e sanitarie, e delle istituzioni pubbliche in generale, al fine di fornire una corretta informazione sul tema e migliorare i servizi e l'assistenza oggi esistenti a favore delle persone LGBTQIA+, anche elaborando proposte concrete ed operative che possano essere traducibili in norme legislative;
 - Creazione di reti e collaborazioni proattive con altre Organizzazioni di volontariato o con enti pubblici o privati di carattere locale o nazionale;
- b) **Educazione, istruzione e formazione di cui all'art. 5, co.1, lett d) del CTS, che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:**
- Promozione di una corretta informazione sull'identità sessuale soprattutto tra giovani anche in collaborazione con altre organizzazioni o enti;
 - Promozione e/o gestione di eventi, iniziative e progetti formativi ed educativi negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di preparare le persone più giovani ad una sessualità consapevole e rispettosa di sé e delle altre persone, oltre che diffondere una cultura dell'accoglienza e valorizzazione di tutte le diversità, e di contrasto al bullismo e cyber bullismo omofobico e transfobico;
 - Cura e/o finanziamento della redazione di dispense, articoli, periodici ed altre pubblicazioni utili ad informare ed educare le persone in relazione alle tematiche LGBTQIA+;
 - Cura della ricerca, formazione e aggiornamento di nuove persone volontarie, favorendone anche l'organizzazione in rete, al fine di creare un gruppo di persone attive e motivate all'interno del territorio provinciale;
 - Coinvolgimento di altre organizzazioni, enti, singoli cittadini e cittadine per creare e sviluppare una mentalità e una cultura civile, capace di accogliere e valorizzare le differenze.
- c) **Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di cui all'art. 5, co.1, lett i) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:**



- Promozione e organizzazione di eventi quali ad esempio meeting, conferenze, dibattiti, work shop, congressi, seminari, corsi di formazione o sensibilizzazione, proiezioni di film e documentari;
 - Partecipazione a manifestazioni locali, regionali ma anche nazionali con lo scopo di sensibilizzare e affermare il diritto di tutte e di tutti ad essere sé stesso, come ad esempio Pride LGBTQIA+;
- d) **Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza di cui all'art. 5, co.1, lett v) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:**
- Promozione ed organizzazione di campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi, al fine di finanziare le attività istituzionali dell'Associazione, nei limiti previsti di legge;
- e) **Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici di cui all'art. 5, co.1, lett w) del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:**
- Sensibilizzazione per la tutela e l'estensione dei diritti e dei doveri civili;
 - Promozione dei gruppi di incontro e di auto-mutuo-aiuto a tematica LGBTQIA+, al fine di togliere dall'isolamento, dare sollievo e consentire risonanze emotive profonde che possano favorire l'accettazione piena di sé e delle altre persone;
 - Utilizzo di strumenti informatici (sito internet, profili sui vari social network) allo scopo di divulgare e far conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, pubblicizzarne l'attività, e rendersi facilmente reperibili per chi possa averne bisogno.

Art.5 - Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci e delle socie in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

Art.6 - Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.



Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le persone associate. Le cariche associative sono elettive e tutte le persone associate possono esservi nominate.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le persone associate riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Soci e Socie

1. Sono ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
2. Il numero delle persone associate non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero delle persone associate divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che la persona richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato alla nuova persona associata entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro delle persone associate.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso la stessa può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. A chi fa ricorso deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



5. Le domande di ammissione presentate da persone minorenni dovranno essere controfirmate da chi esercita la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta la stessa a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le sue obbligazioni.

Art.10 - Diritti e doveri delle associate e degli associati

1. Le persone associate hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritte nel libro delle persone associate da almeno 1 mese;
- b) elettorato passivo;
- c) essere informate di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, le persone interessate devono presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro delle persone associate, a condizione che le stesse siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Le persone associate hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le persone associate e tra queste ultime e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di socia o socio si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni persona associata può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
 - b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.



- mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutte le persone associate entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. Chi decade può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto alla persona interessata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso la persona esclusa può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. A chi fa ricorso deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. La persona associata che recede o viene esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 – Delle persone volontarie e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le persone volontarie sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro le persone volontarie, che siano persone associate o non associate, che svolgono l'attività di volontariato in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari e le proprie volontarie contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività delle persone volontarie non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da chi beneficia di tale attività, ma possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di persona volontaria è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui i suddetti siano associati o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.



Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere al bisogno in modo dipendente o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea delle persone associate;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente o la Presidente dell'Associazione;
- d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;

2. Alle persone che compongono gli organi sociali, ad eccezione di chi fa parte dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea delle persone associate: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ogni persona associata può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra persona associata mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione della parte delegante e della parte delegata.

3. L'Assemblea è convocata da chi presiede il Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza delle persone che compongono il Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto delle persone associate,
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione di una persona associata;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il o la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora chi presiede non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.



4. La convocazione deve pervenire tramite mail con presa visione a tutte le persone associate con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutte le persone che partecipano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il o la Presidente assieme a chi svolge il ruolo segretariale, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa da chi presiede o da chi ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal o dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal o dalla Vicepresidente o da altra persona associata nominata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto da chi ha presieduto e da chi ha svolto la funzione segretariale e verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutte le persone associate, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca le persone componenti il Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca la carica di Presidente e di Vicepresidente del consiglio direttivo;
- f) nomina e revoca le persone componenti l'Organo di Controllo, ove costituito;
- g) nomina e revoca chi compone l'organo di revisione, ove costituito;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) delibera sulla responsabilità delle componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;



m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero delle persone associate presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti delle persone associate presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle persone associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle persone presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle persone associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza di esse.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle persone associate. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascuna persona associata ha diritto ad un solo voto.

2. Ciascuna persona associata può farsi rappresentare nell'assemblea da altra persona associata mediante delega scritta. Ciascuna persona associata può rappresentare sino a un massimo di 2 persone associate.

3. L'esercizio del diritto di voto spetta ai soci e alle socie che hanno l'iscrizione da almeno 1 mese nel libro delle persone associate, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Chi non ha l'iscrizione da almeno 1 mese nel libro delle persone associate può partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e la sua presenza non contribuisce al raggiungimento del quorum.

4. Il diritto di voto delle persone minori associate viene esercitato da chi è titolare della potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire ad entrambe le persone. Chi è minorenne ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. La persona minorenne non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite di chi esercita la potestà genitoriale.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno $\frac{1}{10}$ (un decimo) delle persone presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.



Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 6 (sei) persone associate e iscritte, compresa il o la Presidente. Le prime persone componenti il Consiglio Direttivo hanno la nomina nell'atto costitutivo.
2. Si possono eleggere quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra le proprie persone associate o tra gli enti associati.
3. Non può essere nominata componente del Consiglio Direttivo, e se nominata decade dalla carica, la persona associata che sia stata interdetta, inabilitata, fallita, o chi abbia subito condanna che preveda una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. Le persone elette nel Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, chi ha la carica di Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato da chi detiene la carica di Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consigliere o Consiglieri non inferiore a $\frac{1}{3}$ (un terzo), con arrotondamento per eccesso.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire a chi fa parte del Consiglio almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le persone che detengono la carica di Consigliere.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto da chi detiene la carica di Presidente o, in sua assenza, da chi detiene la carica di Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altra persona componente il Consiglio Direttivo individuato tra le persone presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza delle persone che lo compongono, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza tra chi è presente. Non sono ammesse deleghe.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dalla persona che verbalizza per quella riunione, a ciò appositamente nominata. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo



1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) eleggere la Segretaria o il Segretario del Consiglio direttivo;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle persone associate;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- h) convocare l'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con persone dipendenti, oltre che con chi abbia a vario titolo collaborato con l'associazione, nonché consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza da chi esercita la Presidenza;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- o) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statuari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. La Segretaria o il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali ed esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente o dalla Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di persona associata a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.



2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora qualche Consigliera o Consigliere cessi dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco delle persone votate nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dalla prima non eletta e a seguire. Chi subentra con questa modalità rimane in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza delle persone componenti il Consiglio, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e chi ricopre la carica di Presidente o, in caso di sua impossibilità sarà la persona più anziana in quel momento componente del Consiglio, deve convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino ad allora tutte le cariche cessate rimangono operative per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco delle persone votate nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dalla prima persona non eletta e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione.

4. Ove la maggioranza delle persone elette componenti venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 - Presidente: poteri e durata in carica

1. La carica di Presidente dell'associazione coincide con quella di Presidente del Consiglio Direttivo, è legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. L'Assemblea elegge direttamente il o la Presidente tra le persone associate.

3. Il o la Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo o della nuova Presidente.

4. Chi ricopre la carica di Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi delle persone associate che dei terzi;

b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;

c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

d) convocare e presiedere l'Assemblea delle persone associate e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, la persona che ricopre il ruolo di Presidente viene sostituita da quella che ricopre la carica di Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima persona, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altra persona del Consiglio Direttivo.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione della carica di Presidente



1. Dalla carica di Presidente si decade per:

- a) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato o associata, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora chi ricopre la carica di Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati dovrà essere convocata l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione della cessazione al fine di procedere a nuove elezioni per la carica di Presidente. L'Assemblea sarà convocata da chi ricopre la carica di Vicepresidente o, in alternativa, in caso di sua impossibilità a provvedere, dalla persona più anziana tra quelle componenti il Consiglio Direttivo.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, che elegge l'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate. Almeno una delle persone che lo compongono deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente.
- 3. Esso nomina al proprio interno chi ricopra la carica di Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più persone che compongono l'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione delle stesse tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

- 1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;



- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.

2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere a chi detiene la carica di Consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare una persona come revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro; le stesse persone devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.

2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.28 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori e le direttrici generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei crediti sociali, dei fondatori e delle fondatrici, degli associati e delle associate e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.



TITOLO V

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro delle persone associate o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro delle persone volontarie.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori e fondatrici, associate e associati, lavoratori e lavoratrici, collaboratori e collaboratrici, amministratori e amministratrici ed ogni componente degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 32 - Bilancio di esercizio



1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni persona associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33- Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle associate e degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche le persone che avranno il ruolo di liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.

